

- (8) Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni. In tale contesto, gli Stati membri hanno riconosciuto la dichiarazione «Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento» ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER DIMOSTRAZIONI E VALUTAZIONI

Agli Stati membri si raccomanda di adeguare le proprie licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni secondo gli elementi di seguito riportati.

1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE

Le seguenti categorie ML sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni (LGT-DV) dovrebbe, come minimo, consentire il trasferimento dei prodotti per la difesa specificati nelle categorie ML riportate di seguito. Gli Stati membri possono decidere di includere nelle loro LGT-DV un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa.

Elenco minimo delle categorie ML da includere:

- ML 3. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - submunizioni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo;
 - proiettili a guida terminale;
 - munizioni, proiettili e cariche propulsive, appositamente progettati per uso militare.
 - ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - sottocategoria 5.b) sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione; e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
 - sottocategoria 5.c) apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alle sottocategorie ML 5.a o ML 5.b.
- Tutti i prodotti dovrebbero essere consegnati senza componenti di cifratura e senza banche dati integrate.
- ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - veicoli completi che rientrano nella sottocategoria ML 6.a.);
 - telai e torrette che rientrano nella sottocategoria ML 6.a);
 - apparecchiature e componenti di apparecchiature esclusi da tutte le altre categorie ML.
 - ML 7. Sono inclusi i seguenti prodotti:
 - sottocategoria 7.f) equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche;
 - sottocategoria 7.g) equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alle sottocategorie ML 7.a., ML 7.b. o ML 7.d., e loro componenti appositamente progettati.
 - ML 8. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - tutte le sostanze aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - velocità di detonazione superiore o uguale a 8 000 m/s;
 - densità pari o non superiore a 1,80 g/cm³;

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

⁽²⁾ Adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia europea per la difesa, riuniti in sede di Consiglio, nella 3551ª sessione tenutasi il 19 giugno 2017.

